

R.G. 69/2026



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	Presidente
dott. Luca Fuzio	Giudice relatore
dott. Luca Verzeni	Giudice

nel procedimento n. 69/2026, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**DUSIO MARIA GIOVANNA** (C.F. DSUMGV57B45F119X), nata a [REDACTED]

rappresentata e difesa dagli Avv. [REDACTED]

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso depositato in data 19.02.2026 dalla sig. **DUSIO MARIA GIOVANNA** (C.F. DSUMGV57B45F119X), nata a [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente nel Comune di [REDACTED] e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitrice ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Rep. n. 80/2026 del 09/03/2026  
Sent. n. 73/2026 pubbl. il 09/03/2026

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un'esposizione debitoria di € 135.961,04, derivante da debiti maturati principalmente nei confronti di [REDACTED]

evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che la debitrice non è titolare di beni immobili (essendo quelli di sua proprietà già stati venduti nella procedura esecutiva n. 714/21 R.G.E., già definita), né di beni mobili registrati;

considerato ancora che la sig. DUSIO è titolare di conto corrente bancario n. [REDACTED], il cui saldo alla data del 30.09.2025 ammontava ad euro 136,31;

[REDACTED]

rilevato ancora che la sig. DUSIO è titolare di pensione percepita dall'I.N.P.S. e di reddito quale collaboratore del panificio di famiglia intestato al marito: nel 2024 la sig. DUSIO ha percepito un reddito complessivo di euro 31.027,00 (di cui euro 8.346,00 per redditi di collaborazione): la pensione mensile annua ammonta pertanto ad euro 22.681,00 (comprensivi di tredicesima mensilità) corrispondenti ad euro 1.744,00 mensili su cui grava la trattenuta mensile di euro 246,00 per cessione del quinto in favore di [REDACTED], con la conseguenza che la pensione netta mensile percepita è pari ad euro 1.500,00 circa;

rilevato che la sig. DUSIO elenca spese necessarie per il proprio sostentamento per un importo mensile di € 1.530,00 circa e che tale importo appare congruo in relazione alla composizione del nucleo familiare, ma che detto importo deve essere ripartito con il marito convivente [REDACTED], cosicché in capo alla sig. DUSIO residua un importo mensile di euro 765,00;

rilevato che la sig. DUSIO ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei creditori l'importo di euro 500,00 mensili della propria pensione, oltre ad 1/5 della tredicesima mensilità ed all'intero reddito netto da partecipazione all'impresa familiari;

tenuto conto, ancora, che con riguardo alla cessione del quinto della pensione in favore di [REDACTED], la medesima, dalla data del presente provvedimento, deve ritenersi inopponibile alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla

procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creatore del credito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore precedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art.2741 c.c.);

ritenuto che, stante il carattere interamente liquidatorio della procedura di liquidazione controllata, la debitrice debba mettere a disposizione della procedura tutto quanto non necessario per il proprio mantenimento, potendo trattenere esclusivamente le spese necessarie per il proprio mantenimento (quantificate in euro 765,00), con la conseguenza che andrà versata alla procedura la quota mensile di 1/5 della pensione percepita, l'intera tredicesima mensilità e l'intero reddito da collaborazione familiare;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Carlo Negrinotti, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economico, finanziaria e patrimoniale del debitore;

osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti di liquidazione giudiziale, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, si ritiene opportuno confermare come liquidatore il gestore della crisi, che ha redatto la relazione e che già conosce la situazione della ricorrente, dott. Carlo Negrinotti;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della sig.  
**DUSIO MARIA GIOVANNA** (C.F. DSUMGV97B43F119X), **Rep. n. 80/2026 del 09/03/2026**  
**Sent. n. 73/2026 pubbl. il 09/03/2026**

nomina giudice delegato il dott. Luca Fuzio;

nomina liquidatore il dott. Carlo Negrinotti;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti esclusa dalla liquidazione la pensione della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di 4/5 della retribuzione mensilmente percepita, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite (oltre alle tredicesime mensilità per intero e al reddito di collaborazione nell'impresa familiare), oltre ad ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata di 3 anni (36 mensilità complessive);

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della sig. DUSIO Maria Giovanna (ivi compresi i pignoramenti presso terzi in essere sul proprio stipendio);

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 25 febbraio 2026

Il Giudice estensore

Dott. Luca Fuzio

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

